TITOLO I. CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

ART. 1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione ed interpretazione delle presenti Condizioni Generali i termini sottoindicati hanno il significato di seguito loro attribuito:

Acquirente: PAMA S.p.A., Viale del Lavoro 10, 38068 Rovereto (TN), Italia.

Affiliate: indica qualsiasi entità che controlla, è controllata da o è sotto comune controllo con una delle Parti. Per "controllo" si intende la proprietà, diretta o indiretta, della maggioranza del capitale o di un interesse che permetta di dirigere le attività dell'entità. Sono incluse, a titolo esemplificativo, tutte le società controllate o tutte le società in cui una Parte detenga, direttamente o indirettamente, almeno il cinquanta per cento (50%) dei diritti di voto, o una percentuale inferiore nei Paesi che non consentono la maggioranza di proprietà straniera, purché la Parte mantenga comunque il controllo dei diritti di voto.

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali per l'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi elencati negli Ordini d'Acquisto.

Condizioni Particolari: le condizioni particolari includono tutto quanto previsto nella Proposta d'Ordine d'Acquisto e non facente parte delle Condizioni Generali.

Fornitore: il soggetto al quale è rivolta la Proposta di Ordine o una sua Affiliata, da parte dell'Acquirente.

Manuale d'uso: manuale contenente le istruzioni destinate ai Fornitori per l'utilizzo del Portale, messo a disposizione in detto Portale.

Ordine d'Acquisto: la Proposta trasmessa dall'Acquirente al Fornitore a mezzo e-mail o fax e da quest'ultimo accettata senza modifiche o riserve, nonché la Proposta trasmessa dall'Acquirente e successivamente modificata dal Fornitore, qualora tali modifiche siano accettate dall'Acquirente; la Proposta d'Ordine comprende altresì quella risultante in corso di definizione sul Portale, nonché quella accettata dal Fornitore, anche limitatamente a singole righe, tramite il medesimo Portale.

Parte, Parti: PAMA S.p.A. e il Fornitore, considerate singolarmente o congiuntamente e loro eventuali Affiliate.

Portale: il Portale telematico ("Web Portal") gestito da PAMA S.p.A. nel quale quest'ultima pubblica le sue Proposte d'Ordine d'Acquisto che possono esser accettate da tutti i Fornitori che accedono a detto Portale, generalmente individuati nei Fornitori seriali e continuativi.

Prodotti: beni mobili e servizi oggetto della Proposta d'Ordine.

Proposta d'Ordine: la Proposta d'Ordine d'Acquisto inviata dall'Acquirente al Fornitore per iscritto o pubblicata dall'Acquirente sul Portale, in attesa di accettazione da parte del Fornitore.

Proposta d'Ordine sincronizzata: la Proposta d'Ordine pubblicata dall'Acquirente sul Portale, che prevede una

tempistica di consegna dei Prodotti sincronizzata con la fase di produzione di PAMA S.p.A., così come specificato nell'apposita tabella allegata a detta Proposta d'Ordine.

ART. 2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E PREVALENZA

Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le Proposte d'Ordine come sopra definite, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

In caso di conflitto tra la documentazione sopraindicata, le Condizioni Particolari saranno considerate prevalenti sulle Condizioni Generali.

Le presenti Condizioni Generali sostituiscono integralmente ogni precedente intesa tra Fornitore e Acquirente e prevalgono su qualsiasi nota, corrispondenza o documentazione proveniente dal Fornitore, che si intenderanno come non apposte. Ne consegue che eventuali condizioni difformi rispetto alle presenti Condizioni Generali, richiamate, aggiunte, allegate o modificate dal Fornitore, resteranno prive di efficacia, salvo che siano state espressamente e specificamente accettate per iscritto dall'Acquirente.

ART. 3. ACQUISTI DA PARTE DELLE AFFILIATE DELL'ACQUIRENTE

Le Affiliate dell'Acquirente possono, ma non sono obbligate ad acquistare Prodotti ai sensi delle presenti Condizioni Generali emettendo Ordini di Acquisto che le richiamano.

È stabilito tra le Parti che qualsiasi partecipazione di una Affiliata dell'Acquirente ai termini del presente Accordo avviene su iniziativa di tale Affiliata, e che essa stipulerà contratti in proprio.

Nessuna disposizione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto può essere interpretata nel senso che:

a) PAMA S.p.A. sia agente, co-venturer o partner delle proprie Affiliate;
b) le Affiliate di PAMA S.p.A. siano agenti, co-venturer o partner di PAMA S.p.A. o tra loro.

Il Venditore riconosce che PAMA S.p.A. non ha diritto, potere o autorità per creare obblighi (espressi o impliciti) o rilasciare dichiarazioni per conto delle proprie Affiliate, e che nessuna delle Affiliate dispone di tali diritti, poteri o autorità nei confronti di PAMA S.p.A. o delle altre Affiliate di PAMA S.p.A.

ART. 4. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE D'ACQUISTO

L'Ordine può essere accettato con le modalità di seguito indicate:

a) per iscritto

   L'Acquirente può trasmettere al Fornitore una Proposta d'Ordine in forma scritta, a mezzo fax oppure a mezzo e-mail, anche senza procedere alla sua pubblicazione sul Portale.

   Il contratto di acquisto dei Prodotti si intende concluso quando il Fornitore trasmette all'Acquirente la sottoscrizione per accettazione della Proposta dell'Ordine, esclusivamente all'indirizzo fax o mail indicato in

detta Proposta d'Ordine.

Qualunque modifica o riserva o nota apportata dal Fornitore alla Proposta d'Ordine non avrà efficacia se non espressamente accettata per iscritto dall'Acquirente.

b) tramite portale

Ogni singola riga della Proposta d'Ordine pubblicata dall'Acquirente sul proprio Portale deve essere accettata dal Fornitore, secondo le indicazioni e le istruzioni contenute nel Manuale d'uso.

Il contratto di acquisto dei Prodotti si intende concluso quando il Fornitore conferma l'accettazione dell'Ordine d'Acquisto tramite l'apposita funzione resa disponibile sul Portale.

Quando una riga d'ordine risulta, secondo la messaggistica del Portale, "in corso di definizione", l'Acquirente contatterà il Fornitore per concordare le eventuali modifiche alla Proposta d'Ordine. Se tali modifiche vengono ritenute accettabili dall'Acquirente quest'ultimo procederà ad aggiornare la Proposta d'Ordine già pubblicata sul Portale.

In questo caso il contratto è concluso quando il Fornitore conferma l'accettazione dell'Ordine nella Sezione del Portale "Ordini in corso di definizione", utilizzando l'apposito comando a sistema.

Qualora l'Acquirente ritenga preferibile emettere una nuova Proposta d'Ordine, procederà alla pubblicazione di un nuovo Ordine d'Acquisto che dovrà essere accettato dal Fornitore secondo le modalità previste dal presente articolo.

Ogni singola riga della Proposta d'Ordine può essere fatta oggetto, da parte del Fornitore, di una "Richiesta di deroga" attivando l'apposita funzione presente sul Portale. Detta richiesta deve essere motivata e deve essere espressamente accettata dall'Acquirente secondo le modalità indicate nel Portale.

ART. 5. TERMINI DI CONSEGNA E RESA DEI PRODOTTI

Il Fornitore deve effettuare la consegna dei Prodotti alla data indicata come "data di consegna confermata" nell'Ordine d'Acquisto. Tale consegna deve essere puntuale, completa e conforme alle specifiche tecniche e ai requisiti contrattuali ("OTIF").

Il Fornitore può richiedere il differimento della data di consegna esclusivamente in circostanze eccezionali, che dovrà motivare per iscritto, indicando anche la nuova data proposta e le misure previste per ridurre l'impatto del ritardo. Il differimento sarà efficace solo previa approvazione scritta dell'Acquirente. Per gli acquisti gestiti tramite Portale, il differimento è validamente richiesto mediante l'indicazione della nuova "data di consegna effettiva", che dovrà essere approvata dall'Acquirente.

In caso di ritardo sulla data differita e approvata dall'Acquirente, il Fornitore deve attivarsi tempestivamente con un piano di recupero ("recovery plan") adeguato, includendo tutte le misure necessarie – quali modalità di spedizione

urgenti e turni produttivi aggiuntivi – senza costi aggiuntivi per l'Acquirente. Resta impregiudicato il diritto dell'Acquirente di applicare le penali previste all'art. 7.

Qualora il ritardo persista o comprometta la continuità produttiva dell'Acquirente, quest'ultimo potrà, previo avviso scritto al Fornitore, procurarsi i Prodotti da fornitori alternativi ("cover purchase"), addebitando al Fornitore eventuali maggiori costi sostenuti. Tale rimedio si aggiunge alle penali e non preclude il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore potrà anticipare la consegna di una fornitura, rispetto alla data inserita nell'Ordine d'Acquisto, soltanto ed esclusivamente in caso di richiesta scritta dell'Acquirente. Nel caso di acquisti su Portale, l'Acquirente provvederà a modificare l'apposito campo "data di consegna confermata" direttamente nell'Ordine d'Acquisto posto nella sezione "ordini accettati" che il Fornitore può consultare in ogni momento.

Le Proposte d'Ordine d'Acquisto sincronizzate gestite sul Portale vengono pubblicate in un'area dedicata del Portale denominata "sincronizzazione"; per questi ordini la data di consegna del Prodotto coincide con la data della chiamata, a cui vanno aggiunti ulteriori tre giorni lavorativi per il trasporto.

Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi DPU ai sensi degli Incoterms® 2020, presso il luogo indicato dall'Acquirente nell'ordine di acquisto, salvo diversa previsione nelle Condizioni Particolari; restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese relativi alla spedizione, imballaggio e trasporto dei Prodotti oggetto dell'Ordine d'Acquisto.

L'accettazione di consegne tardive, incomplete, difettose o non conformi non costituisce rinuncia da parte della Acquirente a far valere i diritti e/o esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti Condizioni Generali o dalle norme di legge vigenti, né pregiudica l'applicazione delle penali o del risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore rimane pienamente responsabile della consegna anche nel caso in cui affidi i Prodotti a un vettore o spedizioniere; tale affidamento non costituisce adempimento dell'obbligo di consegna verso l'Acquirente. Il Fornitore risponde altresì di eventuali danneggiamenti, colli mancanti o errori di imballaggio avvenuti durante il trasporto.

Il Fornitore si impegna a fornire i materiali adeguatamente imballati, in modo tale da:

- garantire la sicurezza delle operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio;
- proteggere il prodotto da urti, danneggiamenti, contaminazioni, agenti atmosferici e fenomeni di corrosione per l'intera durata prevedibile del trasporto e dello stoccaggio ordinario;
- rispettare le normative applicabili in materia di imballaggi, sicurezza e smaltimento, incluse eventuali prescrizioni ambientali vigenti nel Paese di consegna.

ART. 6. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

L'Acquirente riconosce al Fornitore esclusivamente il corrispettivo indicato come prezzo in ciascun Ordine d'Acquisto accettato, che verrà versato esclusivamente secondo i termini e con le modalità ivi previste.

La fornitura verrà effettuata con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni ulteriore maggiorazione dei prezzi in

dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, sia delle materie prime, sia della mano d'opera, sia di ogni altro fattore, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore. Il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione dell'Ordine d'Acquisto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 Codice Civile.

Se il Fornitore riduce il prezzo base dei Prodotti prima dell'esecuzione del relativo Ordine d'Acquisto, il prezzo di acquisto sarà ridotto di conseguenza. Il Fornitore informerà immediatamente l'Acquirente di qualsiasi riduzione del prezzo base dei Prodotti

Il pagamento del corrispettivo non implica in alcun caso la rinuncia a far valere eventuali malfunzionamenti e/o vizi di qualsivoglia natura del Prodotto e/o mancanze nelle attività eseguite dal Fornitore con riferimento all'Ordine d'Acquisto.

ART. 7. PENALI

In caso di mancato rispetto della "data di consegna effettiva" indicata nell'Ordine o, nei casi di cui all'art. 5.2, della data di consegna differita e approvata dall'Acquirente, quest'ultimo avrà facoltà di:

a) risolvere l'Ordine d'Acquisto di diritto mediante semplice comunicazione scritta ed approvvigionarsi presso altri fornitori di quanto ordinato e non consegnato nei termini. Tutti i maggiori costi sostenuti dall'Acquirente per l'acquisto dei Prodotti da altre fonti saranno addebitati integralmente al Fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, e
b) applicare al Fornitore le penali previste nelle Condizioni Particolari, o comunque in altra pattuizione convenuta fra le Parti. In mancanza di accordi specifici, si applicherà una penale nella misura dello 0,5% del prezzo indicato nell'Ordine d'Acquisto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito fino ad un massimo del 10% del prezzo complessivo dell'Ordine d'Acquisto.

Le penali di cui al presente articolo si applicano anche in caso di consegna parziale, incompleta o non conforme, qualora tali irregolarità rendano i Prodotti inutilizzabili ai fini delle attività dell'Acquirente o comunque inidonei all'impiego previsto.

Qualora il ritardo nella consegna o la consegna incompleta/non conforme determini il fermo totale o parziale delle attività produttive dell'Acquirente, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali di cui sopra, al pagamento di tutti i danni diretti e indiretti che ne derivano.

Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all'Acquirente qualsiasi causa che possa comportare un ritardo nella consegna. La mancata comunicazione tempestiva comporterà l'aumento del 20% delle penali maturate sino al momento della comunicazione, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure previste dal presente articolo.

Le penali previste nel presente articolo non hanno natura liberatoria e non limitano la responsabilità del Fornitore. L'Acquirente mantiene in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento del maggior danno e di esercitare ogni ulteriore

rimedio previsto dal contratto o dalla legge.

Le penali maturate saranno contabilizzate automaticamente dall'Acquirente e potranno essere detratte, anche parzialmente, dai pagamenti dovuti al Fornitore, mediante emissione di apposita nota di addebito.

ART. 8. SOFTWARE

Il presente articolo disciplina la fornitura da parte del Fornitore all'Acquirente di software, applicazioni, firmware, componenti digitali e relativa documentazione tecnica (congiuntamente, il "Software"), sviluppati dal Fornitore o da terzi, destinati ad equipaggiare o integrare macchinari, attrezzature o sistemi prodotti dall'Acquirente.

Il Fornitore garantisce che il Software:

a) è completo, integro, funzionante e idoneo all'uso previsto;
b) è privo di difetti, malfunzionamenti, codici dannosi, backdoor, "kill switch" o altri elementi idonei a limitare o interrompere l'operatività del Prodotto;
c) è fornito unitamente a tutte le chiavi di attivazione, credenziali, token e documenti necessari alla sua corretta installazione e utilizzazione;
d) è compatibile con le specifiche tecniche e funzionali comunicate dall'Acquirente.

Il Fornitore dichiara e garantisce che:

a) detiene tutti i diritti necessari alla fornitura e alla concessione delle licenze previste dal presente contratto;
b) il Software è libero da diritti, rivendicazioni, vincoli o oneri di terzi, incluse licenze restrittive, brevetti, marchi o copyright;
c) il Software non viola diritti di proprietà intellettuale di terzi in alcun Paese.

Il Fornitore si impegna affinché eventuali componenti software di terzi siano forniti con licenze che consentano integralmente gli usi previsti nella presente clausola.

Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza perpetua, mondiale, irrevocabile, trasferibile, non esclusiva e comprensiva di diritto di sublicenza ai Clienti finali, per installare, integrare, utilizzare, testare, riprodurre e distribu ire il Software esclusivamente quale componente dei macchinari, attrezzature o sistemi prodotti dall'Acquirente.

L'Acquirente è autorizzata a concedere ai propri Clienti finali, contestualmente alla vendita dei macchinari contenenti il Software, il diritto di utilizzarlo:

a) senza limitazioni territoriali o funzionali;
b) senza necessità di ulteriori approvazioni da parte del Fornitore;
c) mediante licenze perpetue o mediante licenze periodiche/abbonamenti.

Il Fornitore garantisce che, decorso il primo anno dall'installazione del Software sul macchinario, i Clienti finali dell'Acquirente potranno proseguire nel pagamento periodico o nell'acquisto perpetuo delle licenze senza

alcuna limitazione, maggiorazione, modifica delle condizioni o restrizione di alcun tipo.

Per tutta la vita utile del macchinario in cui il Software è installato, il Fornitore si impegna a fornire gratuitamente:

a) aggiornamenti di sicurezza, patch correttive e fix urgenti;
b) informazioni tempestive relative a vulnerabilità, rischi o criticità di sicurezza;
c) aggiornamenti necessari a mantenere la stabilità o la compatibilità del Software.

Eventuali aggiornamenti evolutivi o funzionali saranno resi disponibili ai Clienti finali dell'Acquirente senza restrizioni all'acquisto.

Il Fornitore deve garantire assistenza tecnica adeguata all'integrazione del Software nei macchinari dell'Acquirente, la correzione di malfunzionamenti e difetti del Software e il ripristino della piena funzionalità in caso di problemi.

Il Fornitore non potrà, per alcuna ragione:

- revocare o limitare le licenze già concesse all'Acquirente o ai suoi Clienti finali;
- modificare le condizioni economiche delle licenze dopo la vendita del macchinario;
- sospendere, bloccare o disattivare il Software;
- imporre canoni aggiuntivi non concordati;
- introdurre misure che compromettano la continuità operativa del macchinario.

Il Fornitore manleva e terrà indenne l'Acquirente, le sue Affiliate e i rispettivi Clienti finali da qualsiasi danno, costo, perdita, rivendicazione o pretesa derivante da:

a) violazioni dei diritti di proprietà intellettuale relativi al Software;
b) difetti, malfunzionamenti, interruzioni o limitazioni del Software;
c) mancata conformità alle garanzie fornite;
d) pretese di terzi relative all'uso, alla distribuzione o alla sublicenza del Software.

La manleva si estende anche alle spese legali e giudiziarie.

ART. 9. ASSICURAZIONE

Il Fornitore hardware e software è tenuto a stipulare e mantenere in vigore una polizza di responsabilità civile per rischi informatici (c.d. "cyber risk") ovvero a prevedere un'apposita estensione delle polizze RC già stipulate, con massimale non inferiore a Euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo, che copra, tra l'altro:

- gli attacchi informatici, malware, ransomware, accessi o utilizzi non autorizzati di sistemi o reti del Fornitore che incidano sull'esecuzione del Contratto o sulla sicurezza/funzionalità del prodotto fornito;
- gli attacchi informatici che, originati dai sistemi del Fornitore o resi possibili da vulnerabilità dei beni forniti, provochino danni ai sistemi informatici, ai dati o alla produzione dell'Acquirente;
- gli eventi di data breach relativi a dati personali o informazioni riservate dell'Acquirente trattati dal Fornitore

in esecuzione del Contratto, inclusi i costi di notifica, ripristino, gestione dell'incidente e le richieste risarcitorie di terzi.

La polizza di cui al precedente punto deve essere operante almeno per gli eventi verificatisi durante la vigenza del Contratto e per le richieste di risarcimento presentate entro i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

ART. 10. COMPLIANCE ALLE MISURE SANZIONATORIE UE E NORMATIVA DI IMPORT/EXPORT CONTROL

Il Fornitore garantisce il pieno e costante rispetto di tutte le normative applicabili in materia di misure restrittive, sanzioni economiche e controlli all'esportazione adottate dall'Unione Europea, dai suoi Stati membri, nonché da ogni altra Autorità competente, incluse – a titolo esemplificativo – quelle relative a Russia, Bielorussia, Crimea, Donetsk, Luhansk e ogni altra giurisdizione oggetto di restrizioni.

Con l'accettazione dell'Ordine di Acquisto il Fornitore dichiara e garantisce che:

a) non è, né direttamente né indirettamente, soggetto designato o inserito in elenchi sanzionatori, inclusi i regolamenti UE e gli elenchi EU Sanctions Map, OFAC, SDN List e assimilabili;
b) non utilizzerà, per la produzione dei Beni o del Software destinati all'Acquirente, alcun soggetto terzo (fornitore, subappaltatore, licenziante, distributore o consulente) che sia incluso in elenchi sanzionatori o operi in Paesi o aree geografiche sottoposte a restrizioni;
c) né il Fornitore, né i titolari effettivi, né le sue attività rilevanti sono stabiliti, residenti o operativi in Paesi/territori direttamente colpiti da sanzioni UE rilevanti per l'operazione (es. Russia, Crimea, Siria, ecc.), salvo eventuali eccezioni legali chiaramente documentate;
d) che i beni forniti non sono originari/provenienti, in tutto o in parte, da Paesi sottoposti a divieto di importazione nell'UE per quel tipo di beni;
e) di non essere stato coinvolto in procedimenti per riciclaggio, finanziamento del terrorismo o gravi reati economico finanziari negli ultimi dieci anni;
f) non impiegherà componenti, software, materiali o tecnologie la cui fornitura, esportazione, trasferimento o utilizzo sia vietata o soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile;
g) di non aver posto in essere, né di porre in essere, pratiche di violazione o elusione delle misure restrittive unionali, nonché di corruzione, concussione, traffico di influenze, frodi a danno di Stati o istituzioni europee.

Il Fornitore si impegna a garantire la completa tracciabilità dei materiali, componenti, software e tecnologie utilizzati per la fornitura all'Acquirente e si obbliga a conservare la documentazione relativa alla catena di fornitura per almeno 10 anni, rendendola disponibile all'Acquirente per audit o verifiche documentali.

Il Fornitore si impegna a dichiarare all'Acquirente se i Prodotti, i loro componenti, il software e le tecnologie rivestono caratteristiche duali ai sensi della legislazione unionale e nazionale.

Il Fornitore deve comunicare immediatamente per iscritto all'Acquirente qualsiasi variazione normativa che possa incidere sulla fornitura, nonché qualsiasi circostanza che possa far presumere una violazione delle normative

sanzionatorie o di Import/Export Control.

In caso di violazione, anche presunta o potenziale, della presente clausola, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e/o gli Ordini d'Acquisto in corso, mediante semplice comunicazione scritta e di sospendere i pagamenti, approvvigionandosi da fornitori alternativi con addebito al Fornitore di ogni maggiore costo sostenuto.

Il Fornitore manleva integralmente l'Acquirente, le sue società controllate/controllanti/collegate e i rispettivi Clienti finali da ogni pretesa, onere, costo, sanzione, danno o conseguenza derivante dalla violazione degli obblighi previsti dal presente articolo 10.

In caso di richiesta espressa da parte dell'Acquirente, il Fornitore:

- deve fornire i propri dati societari, ossia visure e certificati societari, estratto/visura dal registro imprese locale o documento equivalente, comprovante: denominazione, sede legale, oggetto sociale, organi di amministrazione, capitale;
- deve fornire informazioni sul titolare effettivo (beneficial ownership), ossia una dichiarazione scritta sul titolare effettivo (persone fisiche che possiedono/controllano, direttamente o indirettamente, più di una certa soglia del capitale o dei diritti di voto);
- deve fornire un organigramma societario che indichi la posizione del fornitore in un gruppo più ampio e i principali azionisti diretti e indiretti; la mappa dei Paesi in cui il gruppo è presente, in funzione del rischio di collegamenti con Stati sanzionati o ad alto rischio;
- deve fornire Informazioni operative sulla catena di fornitura, ossia origine, provenienza e catena logistica dei beni specificazione del Paese di origine e di provenienza dei beni (distinguendo luogo di produzione, spedizione, eventuali trasformazioni intermedie), nonché un elenco di subfornitori critici, in particolare in Paesi ad alto rischio o coinvolti in regimi sanzionatori.

ART. 11. DICHIARAZIONI E GARANZIA

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura di Prodotti descritta nell'Ordine d'Acquisto con propria organizzazione di mezzi, capitale, risorse e fattori produttivi, operando a propria cura e rischio.

Con l'accettazione dell'Ordine d'Acquisto il Fornitore dichiara e garantisce:

a) di possedere adeguata capacità tecnica, organizzativa e professionale per l'esecuzione della fornitura;
b) di svolgere le attività a regola d'arte in perfetta osservanza dei migliori standard professionali applicabili, utilizzando modalità operative e tecnologie adeguate al tipo di attività richieste, sempre nel rispetto della normativa vigente;
c) di eseguire la fornitura in conformità alle specifiche tecniche e qualitative indicate nell'Ordine d'Acquisto e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
d) di impegnarsi a fornire Prodotti liberi da vincoli, diritti o pretese di terzi;

e) di fornire Prodotti idonei allo scopo indicato nell'Ordine d'Acquisto o concordato con l'Acquirente e conformi alle specifiche normative di settore;
f) di fornire Prodotti esenti da vizi e difetti di fabbricazione e di funzionamento e conformi alle norme ad essi applicabili;
g) di trasportare o spedire i Prodotti nel rispetto delle normative vigenti in materia di trasporti, spedizioni nazionali e internazionali, assicurando la completa tracciabilità documentale dei Prodotti durante il trasporto sino a destinazione;
h) di osservare tutti gli obblighi che siano o dovessero essere posti a suo carico da disposizioni di legge o regolamenti che dovessero entrare in vigore anche dopo la data di accettazione o di inizio di esecuzione dell'Ordine d'Acquisto in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza, assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere (incluso, a titolo meramente indicativo, in materia di lavoro interinale) e di aver provveduto e che provvederà all'adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile o da eventuali accordi integrativi del medesimo.

La violazione, inesattezza o non corrispondenza al vero anche di una sola delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento. In tali casi l'Acquirente avrà facoltà di risolvere l'Ordine d'Acquisto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.

ART. 12. MANLEVA

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere integralmente indenne l'Acquirente, le sue Affiliate e i rispettivi Clienti finali da qualsiasi danno, costo, perdita, penalità, onere o spesa (incluse spese legali, giudiziarie, di consulenza, trasporto, rientro e sostituzione) derivante da pretese, azioni o contestazioni di terzi in relazione a:

a) l'utilizzo, l'installazione, l'integrazione o lo sfruttamento dei Prodotti forniti;
b) malfunzionamenti, guasti, perdita di dati, mancata prestazione o difettosità dei Prodotti;
c) difetti di progettazione, materiali, fabbricazione o mancata conformità a specifiche tecniche, normative di sicurezza, norme di settore o prescrizioni contrattuali;
d) violazioni di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale;
e) mancanza di affidabilità, sicurezza, robustezza o idoneità all'uso dei Prodotti;
f) violazioni delle norme applicabili, incluse quelle in materia di sicurezza dei prodotti, ambiente, trasporti, marcature, certificazioni e immissione sul mercato.

Il Fornitore si obbliga a rimborsare all'Acquirente tutti i danni derivanti dal Prodotto difettoso e/o non conforme, così come i costi di riparazione (inclusi i materiali impiegati), di smontaggio e montaggio dei prodotti eventualmente già incorporati o installati sul Prodotto finale, nonché tutti i costi di manodopera, trasporto, logistica e tutti i costi connessi all'eventuale riparazione o ripristino, nonché i costi correlati a fermi linea, campagne di richiamo ("recall"), interruzioni produttive o ritardi causati dalla difettosità dei Prodotti.

ART. 13. CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI DA PAESI TERZI, SULLE IMPORTAZIONI E SUI DATI DOGANALI

Il Fornitore è tenuto a munirsi delle necessarie licenze di esportazione dal Paese terzo e ad informare tempestivamente l'Acquirente della necessità di eventuali licenze di importazione nel territorio doganale unionale relative ai Prodotti, nonché della sussistenza di vincoli e controlli sull'esportazione da Paesi terzi e sulla conseguente importazione nel territorio doganale della UE in base alla legislazione dei Paesi terzi o unionale. A tal fine, il Fornitore dovrà indicare nei documenti commerciali e/o in fattura almeno le seguenti informazioni:

- classificazione tariffaria dei Prodotti (HS – Harmonized System Code, oppure TARIC);
- Paese d'origine (country of origin) o, se possibile, l'origine preferenziale dei Prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software;
- la natura duale ("dual use") dei Prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia e software secondo la legislazione unionale e nazionale in vigore al momento della fornitura;
- soggezione dei Prodotti che l'Acquirente importerà o immetterà in libera pratica al "meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere" (CBAM) o alla regolamentazione contro il degrado forestale e la deforestazione (EUDR) in base alla legislazione unionale;
- ECCN (Export Control Classification Number) per la merce esportata dal Fornitore dagli USA (inclusa tecnologia e software) secondo le US Export Administration Regulations (EAR);
- eventuale fabbricazione, immagazzinamento o transito dei Prodotti negli Stati Uniti o con tecnologia di origine statunitense;
- la persona di riferimento del Fornitore, disponibile, su richiesta dell'Acquirente, a fornire ulteriori informazioni o dati doganali.

Nel caso in cui il Fornitore dichiari l'origine preferenziale dei Prodotti, è tenuto a fornire all'Acquirente la documentazione necessaria ad ottenere a riduzione o l'esenzione dai dazi al momento dell'importazione.

Il Fornitore si impegna ad emettere documenti commerciali e di trasporto veritieri e coerenti fra loro ed a dichiarare un valore corrispondente a quello di transazione; il Fornitore si impegna, altresì, a non indicare Made in Italy né utilizzare segni che possano far ritenere i Prodotti di origine non preferenziale italiana allorquando sono di origine o provenienza estera.

Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a compilare e sottoscrivere la dichiarazione di breve o lungo termine per l'origine preferenziale dei Prodotti, oppure fornire eventuali ulteriori dati su detti Prodotti rilevanti ai fini del commercio estero e dell'osservanza di norme doganali.

In base a quanto previsto dagli Orientamenti della Commissione Europea, di cui all'Allegato 3 del TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 dell'11 marzo 2016, con riferimento all'Operatore Economico Autorizzato (AEO), quale è l'Acquirente, il Fornitore si impegna ad adottare tutte le cautele e le misure idonee ad evitare la contaminazione e la manipolazione non autorizzata dei Prodotti destinati all'Acquirente. In ogni caso il Fornitore dichiara che:

- i Prodotti ceduti all'Acquirente, immagazzinati, spediti o trasportati per l'Acquirente, consegnati all'Acquirente e presi in consegna dallo stesso:
  - sono fabbricati, immagazzinati, preparati e caricati in locali e aree di spedizione sicure;
  - sono protetti contro manomissioni non autorizzate durante la produzione, il magazzinaggio, la preparazione, il carico e il trasporto;
- per la produzione, il magazzinaggio, la preparazione, il carico e il trasporto di queste merci il Fornitore ha utilizzato personale di fiducia e qualificato, sottoposto a controlli di sicurezza;
- per la cessione dei Prodotti e l'erogazione di servizi che comportano accesso ai locali dell'Acquirente ed eventuale contatto con le merci presenti, il Fornitore ha utilizzato personale di fiducia, qualificato e sottoposto a controlli di sicurezza;
- i partner che agiscono in nome del Fornitore sono a conoscenza del fatto che devono anch'essi garantire i criteri di sicurezza di cui sopra.

ART. 14. RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a mantenere riservate – e a far mantenere riservate ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e Ausiliari – tutte le informazioni, i dati, i documenti e le notizie relativi all'Ordine d'Acquisto o, comunque, appresi in qualunque modo in occasione o in connessione con l'esecuzione della fornitura ("Informazioni Riservate").

Sono in ogni caso considerate Informazioni Riservate tutte le informazioni riguardanti l'attività dell'Acquirente, i suoi Prodotti, processi, impianti, Clienti, Fornitori, personale e know-how aziendale.

Il Fornitore dovrà adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la divulgazione, la dispersione e l'utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate. In particolare, il Fornitore si impegna a:

- garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse del Committente per le finalità inerenti all'esecuzione del contratto;
- garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente

È fatto espresso divieto al Fornitore di inserire, caricare o utilizzare Informazioni Riservate dell'Acquirente all'interno di sistemi di intelligenza artificiale, machine learning, modelli linguistici, piattaforme cloud AI o strumenti analoghi, nonché di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per elaborare, archiviare, analizzare o trattare in qualsiasi modo i dati dell'Acquirente, salvo preventiva e specifica autorizzazione scritta dell'Acquirente.

Il Fornitore non dovrà inoltre consentire a sistemi o servizi AI di terze Parti di accedere anche indirettamente alle Informazioni Riservate.

Il Fornitore è responsabile di garantire che nessun servizio AI – incluso personale automatizzato, chatbot, assistenti digitali, sistemi di training o analisi – possa apprendere, memorizzare, riutilizzare o estrarre contenuti riconducibili

all'Acquirente. La violazione di questo obbligo costituisce grave inadempimento.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o Ausiliari, il Fornitore sarà tenuto a risarcire all'Acquirente i danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Ordine d'Acquisto e per i successivi tre anni dalla cessazione di validità dello stesso per qualsiasi causa e/o ragione, salvo che la comunicazione dei dati e/o informazioni confidenziali sia prescritta per ordine dell'Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia all'Acquirente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.

La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo comporta la risoluzione dell'Ordine d'Acquisto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento integrale di tutti i danni subiti.

ART. 15. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

I disegni, i modelli, gli specifici ed eventuali documenti tecnici che verranno messi a disposizione del Fornitore dall'Acquirente per la realizzazione dei Prodotti forniti sono e rimangono di esclusiva proprietà di quest' ultima e potranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine d'Acquisto.

Il Fornitore è responsabile della diligente custodia dei materiali e documenti ricevuti e dovrà restituirli in buono stato al termine della fornitura. Con riferimento ai materiali in formato digitale, il Fornitore si impegna inoltre a cancellare ogni copia in suo possesso, incluse copie di backup, salvo diverso accordo scritto dell'Acquirente.

È fatto divieto al Fornitore di compiere attività di reverse engineering, decompilazione, riproduzione o registrazione di brevetti, modelli o disegni basati, anche solo in parte, sui materiali o sulle informazioni fornite dall'Acquirente.

Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore sarà tenuto a consegnare allo stesso un documento riassuntivo delle specifiche tecniche relative ai Prodotti forniti.

ART. 16. CODICE ETICO E DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il Fornitore dichiara che l'Ordine d'Acquisto sarà eseguito nel pieno rispetto del Codice Etico adottato dall'Acquirente quale parte integrante del Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare. Il citato documento è disponibile all'interno del Portale.

L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel suddetto Codice Etico costituirà grave inadempimento e comporterà la facoltà per l'Acquirente di risolvere di diritto l'Ordine d'Acquisto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto alla richiesta dell'eventuale maggior danno.

ART. 17. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAFFIDAMENTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere o trasferire in tutto o in parte l'Ordine d'Acquisto o i diritti e gli obblighi da esso derivanti, se non formalmente autorizzato, per iscritto, dall' Acquirente.

Il Fornitore non potrà inoltre affidare a terzi, in qualsiasi forma, l'esecuzione dell'Ordine d'Acquisto o di sue parti (subappalto, subfornitura, outsourcing), salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

Ai sensi dell'art. 1280, ultimo comma, Codice civile i crediti derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Ordine d'Acquisto, non possono essere ceduti a terzi, - anche a istituti finanziari o società di factoring - senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

In difetto di adempimento a detti obblighi, l'Acquirente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordine d'Acquisto.

ART. 18. RECESSO

L'Acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, a mezzo raccomandata a.r., oppure a mezzo di posta elettronica certificata, se:

- le condizioni patrimoniali o finanziarie del Fornitore risultino, o appaiano ragionevolmente destinate a risultare, gravemente deteriorate, tali da compromettere l'affidabilità della fornitura;
- il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo;
- il Fornitore presenta un'istanza di liquidazione giudiziale, di concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito sia in Italia che all'estero;
- vi siano ragionevoli elementi da cui risulti che l'esecuzione dell'Ordine d'Acquisto è messa a rischio o non potrà essere regolarmente completata.

Qualora il Fornitore abbia eseguito solo parzialmente la fornitura, l'Acquirente avrà facoltà di rifiutare l'adempimento parziale e di annullare l'intero Ordine d'Acquisto o contratto, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E INADEMPIMENTO

L'Acquirente si riserva il diritto di risolvere qualsiasi Ordine d'Acquisto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- violazione dell'Articolo 6, oppure 7, oppure 10, oppure 12, oppure 13;
- il Fornitore non rispetti la "data di consegna effettiva" indicata nell'Ordine d'Acquisto accettato, ovvero, nel caso di Ordini d'Acquisto sincronizzati, qualora la consegna avvenga oltre il terzo giorno dalla "data della chiamata"; resta in ogni caso fermo il diritto dell'Acquirente di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. in tutti i casi di inadempimento contrattuale del Fornitore, anche diversi da quelli specificamente indicati nel presente articolo, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto idonea informativa dall'Acquirente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali saranno trattati dall'Acquirente esclusivamente per il perseguimento delle finalità relative all'Ordine d'Acquisto ed alla sua esecuzione, consultabile all'indirizzo https://www.pamamachinetools.com/privacy-policy/.

Le Parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, anche oltre la scadenza del richiamato Contratto, le disposizioni in materia di tutela e protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), provvedendo alle nomine di Responsabili esterni, se necessari, ai sensi della richiamata normativa.

ART. 21. LEGGE APPLICABILE

Le presenti Condizioni Generali, le eventuali Condizioni Particolari e gli Ordini che le richiamano sono regolati esclusivamente dalla legge italiana. È esclusa l'applicazione della convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite di Vienna sul diritto uniforme applicabile ai contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni, regolamenti o altre norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita della merce.

Per ogni controversia, comunque derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'Ordine d'Acquisto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Rovereto (Italia), con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo. L'Acquirente è tuttavia autorizzato a citare in giudizio, a sua scelta, il Fornitore presso il suo foro generale.

Le presenti Condizioni Generali sono rinvenibili, memorizzabili e stampabili sul sito internet di PAMA S.p.A. e rappresentano una comunicazione elettronica che permette di registrarle durevolmente e di accettare specificatamente le seguenti condizioni: art. 3 (Acquisti da parte delle Affiliate dell'Acquirente); art.4 (Accettazione dell'Ordine d'Acquisto); art. 5 (Termini di consegna e resa dei Prodotti); art. 6 (Corrispettivo e fatturazione); art. 7 (Penali); art. 8 (Software); art. 9 (Assicurazione); art. 10 (Compliance alle misure sanzionatorie UE e normativa di Import/export Control); art.11 (Dichiarazioni e garanzia); art. 12 (Manleva); art. 13 (Controllo sulle esportazioni da paesi terzi, sulle importazioni e sui dati doganali); art. 14 (Riservatezza); art. 15 (Proprietà intellettuale e industriale); art. 17 (Divieto di cessione e subaffidamento); art.18 (Recesso); art. 19 (Clausola risolutiva espressa e inadempimento); art. 21 (Legge applicabile).

TITOLO II. ACCORDO SUI REQUISITI DI QUALITÀ DELLA FORNITURA

ART. 22. SCOPO

Il presente accordo tra Pama S.p.A. ed il fornitore definisce i requisiti di qualità che regolano l'accettazione di:

- forniture di materiali diretti, quali fusioni, semilavorati o prodotti finiti;

- lavorazioni meccaniche in outsourcing;
- trattamenti termici e superficiali.

Questo accordo integra e non esclude i seguenti documenti:

- Prescrizioni per la presentazione di Campionature
- Accordo di riservatezza
- Contratto quadro di fornitura
- Specifiche e requisiti del cliente di Pama S.p.A.

Pama S.p.A. si riserva il diritto di revisionare questo documento in qualunque momento, inoltrandone copia al fornitore. Questo accordo è parte integrante dei documenti richiamati nell'ordine di acquisto; l'accettazione dell'ordine di acquisto comporta l'accettazione integrale dei requisiti qui riportati all'ultima revisione in essere.

Questo documento fa riferimento ai punti delle norme ISO 9001. Pama S.p.A. richiede ai propri fornitori di sviluppare, attuare e migliorare un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001, incoraggiando il perseguimento dell'obiettivo "Zero Difetti".

ART. 23. CONFORMITÀ NORMATIVA

Il fornitore è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti dei mercati in cui opera, così come ad assicurare che anche i propri fornitori operino in conformità ai requisiti cogenti.

CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA REACH

Il Regolamento Europeo (CE) Num. 1907/2006 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) è entrato in vigore nel Giugno 2007. I fornitori devono essere conformi a tutti i requisiti REACH applicabili che riguardano i prodotti forniti a Pama S.p.A.; Pama S.p.A. si aspetta che i fornitori abbiano un dialogo con la propria catena di fornitura e con Pama S.p.A. per quanto riguarda tutti gli aspetti applicabili al REACH e alla corretta gestione dei prodotti chimici. I fornitori situati al di fuori dell'UE, che esportano prodotti (parti o materiali) all'interno dell'UE, devono nominare un "rappresentante" UE per rispondere adeguatamente a tutti gli obblighi degli importatori ai sensi del regolamento REACH.

BANCA DATI SCIP

Il Regolamento Europeo EU 2018/851 ha introdotto requisiti aggiuntivi necessari per conformarsi alla banca dati SCIP. In aggiunta alle prescrizioni della direttiva Reach, i fornitori sono quindi tenuti a fornire ulteriori informazioni sugli articoli che contengono SVHC (Substances of Very High Concern) in Candidate List al di sopra dello 0,1% in peso sul peso dell'articolo.

23.3 CONFLICT MINERALS

Il giorno 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il regolamento europeo EU 2017/821 relativo ai "Conflict Minerals" (dopo

quello già rilasciato dagli Stati Uniti nel 2012 dalla SEC in accordo alla Sez. 1502 del Dodd-Frank Act). Il regolamento stabilisce gli obblighi di due diligence per la supply chain per gli importatori di stagno, tantalio e tungsteno, loro minerali e oro provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

Pama S.p.A. richiede quindi ai suoi fornitori di garantire che tutti i materiali contenuti nei prodotti forniti non contengano minerali provenienti da miniere situate in zone di conflitto.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 (POPS) e ss.mm.ii.

I POPs sono sostanze organiche che persistono nell'ambiente, sono soggetti al bioaccumulo attraverso la catena alimentare e per tale motivo rappresentano un pericolo per gli ecosistemi e per la salute umana.

Il Regolamento (UE) n.2019/1021 e ss.mm.ii. ha l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POPs vietando, eliminando gradualmente o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, riducendo al minimo il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che ne sono contaminati. Pama S.p.A richiede quindi ai suoi fornitori di garantire che i materiali forniti siano conformi alle disposizioni stabilite da tale regolamento.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E GDPR

La sicurezza delle informazioni è un aspetto considerato rilevante da Pama S.p.A. al fine di perseguire gli obiettivi della salvaguardia dell'integrità, della riservatezza e della disponibilità dei dati e delle informazioni proprie e dei propri clienti. Si richiede pertanto al fornitore di adottare tutti i mezzi necessari al raggiungimento di tali obiettivi. Si richiede, ove applicabile, anche il rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (regolamento GDPR).

NORMATIVE AMBIENTALI E SICUREZZA SUL LAVORO

Pama S.p.A. è impegnata in un percorso di sviluppo e crescita che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, economico, sociale nel pieno rispetto delle generazioni attuali e future e delle leggi e dei regolamenti applicabili. I fornitori Pama S.p.A. sono parte strategica di questo percorso di sostenibilità; Pama S.p.A. promuove quindi un percorso di crescita similare per i propri fornitori, nonché il pieno rispetto dei requisiti cogenti in materia di Ambiente, Salute, Sicurezza sul Lavoro e di sostenibilità.

ART. 24. SISTEMA QUALITÀ DEL FORNITORE

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il fornitore è pienamente responsabile del prodotto e/o servizio fornito a Pama S.p.A.

Deve pertanto assicurare che la fornitura soddisfi i requisiti riportati nel presente accordo e qualunque altro requisito aggiuntivo, tecnico o di altra natura, specificato nell'ordine d'acquisto o comunque condiviso e comunicate da parte di Pama S.p.A.

Il fornitore deve essere in grado di fornire dimostrazione obiettiva e/o documentata della conformità dei prodotti e/o servizi forniti ai requisiti richiesti.

Pama S.p.A. in qualsiasi momento, potrà richiedere l'evidenza, che le modalità e le frequenze definite dai piani di controllo siano accompagnate dai corrispondenti rilievi e, nel caso di non conformità, richiedere controlli aggiuntivi e/o frequenze di controllo maggiori.

Pama S.p.A. qualora lo ritenga opportuno, si riserva di sottoporre la fornitura ad ispezioni e verifiche, per accertare la conformità ai requisiti prescritti. In funzione dei risultati ottenuti si riserverà di accettare o respingere la fornitura ispezionata.

SISTEMA QUALITÀ ISO 9001

Il Fornitore deve mantenere attivo e operativo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001 o a standard equivalenti riconosciuti a livello internazionale. Il sistema deve garantire il controllo dei processi produttivi, la gestione della documentazione tecnica, il monitoraggio delle prestazioni dei processi e dei prodotti e l'adozione di azioni correttive e preventive finalizzate al miglioramento continuo.

Il Fornitore deve assicurare che tutte le attività relative alla produzione, al controllo, alla movimentazione e alla spedizione dei prodotti destinati a Pama S.p.A siano gestite secondo procedure documentate e coerenti con i requisiti del proprio sistema qualità.

Su richiesta di Pama S.p,A., il Fornitore dovrà fornire evidenza della certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità e della sua validità, nonché mettere a disposizione la documentazione necessaria a dimostrare la conformità ai requisiti richiesti. In assenza di certificazione ISO 9001, il Fornitore dovrà dimostrare l'adozione di un sistema di gestione della qualità equivalente e impegnarsi a sviluppare un percorso finalizzato all'ottenimento della certificazione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il Fornitore deve predisporre, attuare e mantenere aggiornate tutte le prescrizioni atte a garantire i requisiti di qualità dei prodotti destinati a Pama S.p.A.. Ne fanno parte:

- disegni costruttivi e prescrizioni di progetto
- specifiche tecniche e normative
- cicli di fabbricazione
- piani di controllo
- relazioni di prova

Il Fornitore deve garantire la disponibilità della suddetta documentazione tecnica, aggiornata, nel momento in cui Pama S.P.A. la richieda.

PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI SUL PROCESSO E SUL PRODOTTO

Il fornitore deve garantire una ottimale gestione dei processi di fabbricazione e/o montaggio, mediante monitoraggio delle caratteristiche del processo produttivo e delle caratteristiche del prodotto secondo i piani di controllo e istruzioni operative opportune e formalizzate. Tali istruzioni devono essere rese disponibili nel momento in cui Pama S.p.A. le richieda. Pama S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di valutarne ed emendarne i contenuti.

Il Fornitore deve in ogni caso mantenere sotto controllo la totalità delle caratteristiche prescritte dalla documentazione tecnica.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Il Fornitore deve disporre di un sistema che garantisca:

l'identificazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti presso le proprie giacenze;

la separazione dei prodotti non conformi da quelli conformi e la loro identificazione.

Identificazione e separazione devono essere mantenute durante l'intero ciclo produttivo, la spedizione ed il trasporto.

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Il fornitore deve disporre di adeguati strumenti di monitoraggio e di misurazione, in quantità e qualità tali da assicurare la verifica di tutti i requisiti richiesti e tali da garantire l'affidabilità delle misure ed il rispetto delle caratteristiche del prodotto e dei parametri del processo.

Tali strumenti dovranno essere tenuti sotto controllo, secondo procedure adeguate (ad esempio calibrazione e taratura periodica degli strumenti tramite ente certificato).

ART. 25. GESTIONE DEL PRODOTTO E ATTREZZATURE

GESTIONE ATTREZZATURE

Il fornitore è responsabile della progettazione, costruzione e/o mantenimento delle attrezzature di produzione. Nel caso in cui Pama S.p.A. intervenga attivamente nella progettazione e costruzione delle attrezzature, il fornitore dovrà comunque garantire l'identificazione e l'accurato mantenimento delle stesse.

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE, PROTEZIONE, CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEL PRODOTTO

Il fornitore deve concordare con Pama S.p.A. mezzi e metodi di protezione, movimentazione, e confezionamento tali da garantire che i prodotti giungano al punto di utilizzo senza subire danneggiamenti o deterioramenti.

Le modalità di confezionamento devono essere formalizzate tramite una scheda di imballo o altro documento di riferimento. Se non concordato, l'imballo deve comunque avere caratteristiche, che prevengano danni e deterioramenti e consentano la movimentazione e l'immagazzinamento in sicurezza.

Ciascuna unità di imballo deve essere sempre identificata tramite un cartellino identificativo che riporti tutte le informazioni necessarie a garantirne la massima tracciabilità.

Eventuali variazioni alle modalità prescritte dovranno essere concordate con Pama S.p.A. e/o formalizzate attraverso richiesta di deroga e autorizzate prima della spedizione.

ART. 26. MODIFICHE AL PRODOTTO O PROCESSO

MODIFICHE AL PRODOTTO O PROCESSO

Nessuna modifica può essere apportata dal Fornitore alle caratteristiche del prodotto o al processo senza autorizzazione da parte di Pama S.p.A..

Qualora si rendessero necessarie modifiche al prodotto e/o al processo approvato, a materiali, attrezzature o siti produttivi (incluse le modifiche relative ai sub-fornitori), il fornitore dovrà farne sempre specifica richiesta a Pama S.p.A., che ne valuterà l'impatto, l'accettabilità e potrà chiedere una nuova omologazione. Unica eccezione vale per quelle modifiche che migliorano unicamente la sicurezza.

RICHIESTE DI MODIFICA O DI DEROGA

Il fornitore, per qualsiasi scostamento dai requisiti specificati, deve inviare formale richiesta di modifica o deroga a Pama S.p.A. Le richieste devono riportare tutti i dati necessari per la loro valutazione e le azioni correttive, qualora applicabili.

Il fornitore deve ottenere approvazione scritta tramite portale da parte di Pama S.p.A. prima di consegnare un prodotto soggetto a modifica o deviazione rispetto ai requisiti.

ART. 27. REQUISITI TECNICI SPECIFICI (SE APPLICABILI ALLA FORNITURA)

REQUISITI RELATIVI AL MATERIALE

Il fornitore deve garantire il rispetto di tutti i requisiti relativi al materiale, prescritti o richiamati sulla documentazione tecnica, con particolare riferimento a:

- il tipo di materiale;
- le caratteristiche meccaniche (durezza, trazione, etc.);
- le caratteristiche di collaudo sui getti, ossia lo stato dei getti, le caratteristiche strutturali (nel caso di ghisa sferoidale sono incluse le dimensionali della grafite sferoidale).
- i trattamenti termici (se presenti)
- la composizione chimica (in particolare le S%, P% e Mg% per ghise sferoidali)
- caratteristiche tecnologiche (lavorabilità).

Le durezze devono essere rilevate nelle posizioni indicate a disegno o concordate. Nel caso di fusioni in ghisa, qualora non stabilito, va rilevata sulle pareti a spessore costante, sempre quando possibile con carico 29430 N e sfera Ø 10 mm. Per spessori di parete minori di 6 mm con carico 7360 N e sfera Ø 5 mm.

Le modalità di ottenimento dei provini per la prova di trazione dovranno essere specificate e le caratteristiche meccaniche ricavate mediante n° 1 prova di trazione, riportando il riferimento alla data o numero di colata.

Il fornitore deve garantire che le dimensioni dei getti siano conformi alle indicazioni dei disegni e delle norme/specifiche di riferimento, con riferimento a:

- dimensioni con e senza indicazione di tolleranza
- spessori di parete
- sovrametalli per lavorazione
- centratura anime
- sfalsamenti
- angoli di spoglia

Ogni getto deve riportare:

- contrassegno della fonderia (logo o codice come da prescrizione)
- data di fusione (o numero di colata)
- numero di figura
- codice della parte grezza

I contrassegni devono essere di fusione, leggibili e posizionati dove prescritto a disegno e rimanere integri dopo lavorazione. Se non indicato a disegno, la posizione deve essere concordata.

L'imballo dovrà comunque garantire solidità tale da consentire trasporto, impilamento e movimentazione in sicurezza, assenza di sporgenze, materiali integri e adeguati, inclusi divisori e chiusure solide.

Ove non siano previste protezioni dagli agenti esterni o tali da prevenire la formazione di ossido (sacchi VCI, cappucci in nylon, etc.), la disposizione dei pezzi deve essere tale da non raccogliere e trattenere l'acqua piovana, che deteriorerebbe le superfici.

L'identificazione degli imballi deve avvenire tramite cartellino adesivo o comunque tale da rendere difficile la rimozione accidentale; il cartellino deve riportare, come minimo le seguenti informazioni: codice del prodotto, quantità, fornitore, destinazione (cliente), numero di bolla, data di fusione.

Su richiesta di Pama S.p.A., il fornitore dovrà fornire certificato 3.1 secondo EN 10204 per il prodotto consegnato, con riferimento a tutti i requisiti applicabili. Pama S.P.A. potrà inoltre richiedere evidenza dei controlli eseguiti sul processo e sul prodotto, incluse le verifiche dimensionali.

Il documento di spedizione deve riportare tutte le informazioni relative al prodotto, al numero di pezzi consegnati ed il riferimento alla data di fusione, oltre che agli imballi.

DIFETTOSITÀ DEL MATERIALE

Il fornitore deve garantire la fornitura di getti esenti da qualunque difetto che possa pregiudicarne la sicurezza, la funzionalità, l'estetica, la lavorabilità e il normale ciclo di produzione. L'eventuale fornitura di prodotti non conformi deve avvenire solo dopo autorizzazione scritta da parte di Pama S.p.A.. I prodotti non conformi devono essere forniti rigorosamente separati e vistosamente identificati.

Difettosità visibili

Le superfici devono essere integre, lisce e regolari. I getti consegnati non devono presentare:

- difetti di forma con conseguente incompletezza o difformità della forma stessa, per incompleta colata, rottura dell'anima o dello stampo, forzatura, usura del modello, mancanza di materiale, etc.;
- difetti dimensionali oltre i valori prescritti come sfalsamenti, spostamenti di anime, quote difformi, anomalie di spessore di parete, etc.
- soluzioni di continuità del materiale quali cricche, incrinature, giunti freddi, etc.
- difetti di superficie come incrostazioni, sinterizzazioni, infiltrazione metallica, escrescenze, etc.
- difetti estetici originati durante il processo di sbavatura, verniciatura, movimentazione o stoccaggio, comprese ammaccature oltre il limite concordato, gradini o eccesso di molatura, stucco metallico, grumi di primer, ruggine, ecc. Particolare attenzione deve essere prestata nel caso di superfici per cui l'estetica rappresenta un requisito primario.

Difettosità non visibili

I getti di fusione devono essere esenti da qualsiasi difetto occulto e di struttura, in linea con i valori dei disegni o capitolati cliente. Di seguito si riportano alcuni esempi:

- anomalie di struttura riguardanti la grafite o la matrice del materiale.
- proprietà meccaniche non conformi;
- difetti interni come porosità, soffiature, inclusioni, scorie, cavità, ritiri, ecc. Questi difetti non sono accettabili o possono essere accettati fino ad un certo limite nel caso sia definito da Pama S.p.A.;
- Il fornitore deve eseguire tutte le attività e i controlli necessari lungo tutto il processo dalla progettazione del modello fino alla consegna, con la finalità di eliminare i difetti occulti e le forniture non conformi.

Riparazioni

Nessuna riparazione (saldatura, stuccatura, impregnazione, ecc.) è consentita se non preventivamente comunicata e/o concordata con Pama S.p.A.

REQUISITI DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE

Il fornitore deve garantire il rispetto di tutte le quote e le caratteristiche specificate sul disegno di lavorazione fornito o approvato da Pama S.p.A., oltre che delle caratteristiche indicate in fase d'ordine e sulla documentazione tecnica.

Il fornitore deve garantire l'esecuzione dei controlli effettuati come da piano di controllo inviato e approvato da Pama S.p.A.. Il piano di controllo dovrà sempre prevedere la verifica visiva su tutti i particolari dopo lavorazione, in modo da poter intercettare difetti (di lavorazione o del grezzo) emersi dopo la propria operazione o comunque evidenti ad occhio nudo.

Particolare attenzione deve essere posta alle caratteristiche speciali richiamate dal disegno di Pama S.p.A. o altrimenti comunicate da Pama S.p.A.. Per tali caratteristiche Pama S.p.A. potrà riservarsi di chiedere l'esecuzione di studi di capacità e studi Gage R&R per gli strumenti utilizzati. I valori di cp/cpk o pp/ppk ottenuti dovranno essere superiori a 1,33; diversamente dovrà essere previsto un controllo con frequenza del 100%. Nel caso di caratteristiche di sicurezza richiederà comunque il controllo al 100%.

Il fornitore deve garantire la tracciabilità dei lotti lavorati, identificando ogni unità di imballo da specifica fornita da Pama S.p.A., riportante il lotto o ordine di produzione, le fasi di lavoro e la quantità.

Il fornitore deve inoltre garantire la corretta identificazione di ciascun particolare con il codice identificativo corrispondente, utilizzando le modalità concordate con Pama S.p.A. (ad es. marcatura a micropunti, marcatura con timbro ad inchiostro, etc.).

L'imballo dovrà comunque garantire solidità tale da consentire trasporto, impilamento e movimentazione in sicurezza, assenza di sporgenze, materiali integri e adeguati, inclusi divisori e chiusure solide.

Il fornitore deve comunque garantire la corretta conservazione del materiale, tramite stoccaggio al coperto o sotto protezioni e utilizzo di protezioni (carta VCI, sacchi VCI, etc.), ove previsto. Il fornitore è tenuto a segnalare immediatamente a Pama S.p.A. la presenza di ossido o danneggiamento dei prodotti, oltre a situazioni di rischio per la conservazione del prodotto stesso.

In nessun caso dovrà essere consegnato ad Pama S.p.A. del prodotto ossidato, senza che lo stesso sia stato preventivamente separato e segnalato e la spedizione autorizzata da Pama S.p.A..

Se richiesto, il fornitore deve fornire i controlli per i quali è prevista la registrazione, in accordo al piano di controllo o ai requisiti di Pama S.p.A..

REQUISITI PER TRATTAMENTI TERMICI E SUPERFICIALI

I fornitori di trattamenti termici o trattamenti superficiali devono:

- disporre di un laboratorio attrezzato o comunque di tutti gli strumenti necessari alla verifica di tutti i requisiti indicati nel disegno o nella documentazione tecnica (in alternativa il fornitore potrà appoggiarsi ad un laboratorio esterno accreditato ISO IEC 17025);
- verificare i risultati su campioni rappresentativi della colata o del lotto trattato o su campioni di riferimento, qualora sia dimostrata la corrispondenza con il materiale trattato (Pama S.p.A. potrà in qualunque momento richiedere la dimostrazione di tale corrispondenza);

- conservare i campioni utilizzati per le analisi per un periodo di almeno 5 anni;
- garantire il rispetto dei cicli e dei parametri definiti e congelati in fase di campionatura, indicati nelle istruzioni operative, schede tecniche e/o nei piani di controllo; eventuali modifiche dovranno sempre essere comunicate ed approvate da Pama S.p.A. e soggette a nuova omologazione.

Il fornitore deve garantire la tracciabilità di ogni singolo lotto trattato, oltre alla corrispondenza con il lotto o ordine di produzione di Pama S.p.A., riportato sul cartellino che accompagna il materiale e che dovrà nuovamente essere applicato sul materiale, in modo corretto, al termine del trattamento.

Il fornitore deve sempre fornire il certificato per ogni singolo lotto trattato. Il certificato di trattamento dovrà riportare sempre riportare il riferimento al trattamento e ciclo eseguito, al numero di fornata o operazione interna, al controllo eseguito, al lotto di produzione di di Pama S.p.A. ed alla bolla di consegna.

REQUISITI PER PRODOTTI FINITI

I fornitori di prodotti finiti destinati all'assemblaggio e alla rivendita da parte di Pama S.p.A. devono soddisfare tutti i requisiti generali e specifici, relativi al materiale, alle lavorazioni ed ai trattamenti, riportati nel presente accordo.

REQUISITI DI PULIZIA

Il fornitore deve verificare la presenza di requisiti addizionali relativi al livello di pulizia o cleanliness dei particolari e deve garantirne il rispetto, tramite apposite analisi da effettuare internamente o presso laboratori accreditati, monitorando il proprio processo di pulizia per garantire ripetibilità e riproducibilità.

I particolari devono essere in ogni caso esenti da trucioli, bave e/o residui di lavorazione.

ART. 28. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Pama S.p.A. comunicherà al Fornitore eventuali non conformità rilevate presso la propria sede o presso il cliente finale tramite un Rapporto di Non Conformità (NC) o Rapporto di Collaudo (PS). La non conformità rilevata potrà avere diverse gravità (peso) a seconda della ragione e del momento in cui è stata rilevata.

PAMA S.P.A. emetterà un rapporto di non conformità a seguito del mancato rispetto di una o più delle richieste riportate nel presente documento.

CONTENIMENTO

Qualora il fornitore riceva segnalazione di non conformità, dovrà attivarsi per dare un primo riscontro entro 4 ore dalla comunicazione di Pama S.p.A., al fine di contenere il problema rilevato ed evitare problematiche legate a possibili fermi produttivi. Il fornitore dovrà comunicare la disponibilità all'intervento di selezione, revisione, riparazione, sostituzione del materiale oppure autorizzare le corrispondenti attività da parte di personale Pama S.p.A. e/o di ditte terze.

L'intervento dovrà avvenire non oltre le 24 ore successive alla segnalazione o comunque entro i termini concordati con

Pama S.p.A..

Nel caso in cui il fornitore proceda al ritiro del materiale presso la propria sede, il tempo necessario alle operazioni di selezione, revisione, riparazione, sostituzione dovrà sempre essere concordato con Pama S.p.A. al fine di evitare ritardi di consegna con conseguenti addebiti del cliente finale. In ogni caso il materiale dovrà essere reso entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi dal ritiro.

AZIONI CORRETTIVE

Il fornitore a seguito di non conformità deve:

- effettuare indagini e analisi approfondite delle cause radice che hanno generato la non conformità, utilizzando gli appropriati strumenti di problem solving (es: Ishikawa diagram e/o 5 Whys);
- determinare le azioni correttive capaci di eliminare stabilmente tali cause;
- fornire dettaglio delle azioni intraprese ai fini di garantire la conformità del prodotto, possibilmente avvalendosi di metodi formali quali l'8D entro 10 giorni lavorativi dalla data della contestazione o comunque entro i termini con concordati con Pama S.p.A.;
- inviare il primo lotto prodotto a seguito di azione correttiva separato e segnalato sia sull'imballo che sui documenti di trasporto;

RITIRO DEL MATERIALE SCARO

Il Fornitore deve concorrere quanto prima al recupero dei pezzi scarti generati per propria responsabilità ed è responsabile del ritiro di eventuali parti non conformi presenti presso Pama S.p.A.. Salvo diversi accordi, il fornitore avrà a disposizione 10 giorni lavorativi dall'avviso della non conformità per il ritiro della merce. Una volta trascorsi i 10 giorni Pama S.p.A. si riterrà autorizzata a rottamare la merce.

ART. 29. COSTI DELLA NON CONFORMITÀ

Il fornitore dovrà stipulare e mantenere efficace per tutta la durata del rapporto di lavoro una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi a vizi dei prodotti forniti a Pama S.p.A..

Il fornitore è responsabile per tutti i danni e costi sostenuti da Pama S.p.A. a causa di non conformità della propria fornitura.

Nel caso di autorizzazione a procedere al contenimento con personale di Pama S.p.A. o ditte terze, il costo orario per persona è stabilito a 65 €/h. il medesimo valore verrà considerato per eventuali attività di movimentazione, ispezione e/o controlli. Verrà considerato anche l'utilizzo di personale con carrello elevatore qualora sia necessario alle attività.

Il costo della non conformità includerà il valore del materiale scarto, il valore delle lavorazioni e/o operazioni già eseguite, interventi di ripristino non previsti (riparazioni, selezioni, smontaggio, rimontaggio, sostituzioni, riconfezionamento), ispezioni, controlli e prove supplementari, danni agli impianti e/o utensili (es. collisioni) e

lavorazioni supplementari con allungamento del tempo ciclo.

Saranno inclusi eventuali costi per trasporti non previsti o eccezionali, addebiti dai clienti, ogni altro maggior onere rispetto alle condizioni standard di fornitura e lavorazione.

Il costo della non conformità comprenderà un costo di gestione della pratica, pari a 50 €.

Tutti i costi saranno riportati nel rapporto di non conformità di Pama S.p.A. e nella relativa nota di addebito. Il rapporto di non conformità verrà emesso preliminarmente e quindi completato e reso definitivo dall'amministrazione Pama S.p.A. con l'inserimento dei costi.

ART. 30. REQUISITI PER LE CAMPIONATURE

In fase di campionatura il fornitore dovrà presentare per approvazione da parte di Pama S.p.A. la seguente documentazione:

- PPAP;
- piani di controllo;
- certificati materiale;
- report dimensionali

TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento è composto da:

- Condizioni Generali di Acquisto
- Accordo sui requisiti di Qualità della Fornitura

L'accettazione dell'ordine comporta l'accettazione integrale di entrambi.